



COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza A. De Gasperi, 7 - 35022 Anguillara Veneta (PD) / C.F. 80012420289
Ufficio Tecnico Tel. 049/5387001- mail: lavori.pubblici@comune.anguillaraveneta.pd.it

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Premesso che il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella legge regionale 2 aprile 1985 n. 31 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche ed integrazioni, e nel Decreto del Ministero dei Trasporti in data 31.1.1997, si configura ai sensi dell'art. 4 lett. a) della L.R. 25/1998 e s.m.i. come servizio atipico autorizzato ed è disciplinato dalla L.R. 8 maggio 1994, n. 46, il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto di alunni della scuola primaria e di studenti della scuola secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024, a mezzo di autobus, lungo percorsi nel territorio comunale.

2. Nel prosieguo per brevità si userà il termine “servizio” per indicare l'oggetto dell'appalto, il termine “Ditta” per indicare la Ditta fornitrice e il termine “Comune” per indicare il Comune di Anguillara Veneta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata triennale da settembre 2021 a giugno 2024.

La decorrenza e la conclusione del servizio per ciascun anno scolastico coincideranno con il calendario scolastico regionale previsto per le scuole primarie e secondarie di I° grado.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stimabile in sei mesi; tale proroga verrà comunicata alla Ditta mediante PEC almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

L'importo stimato a base di gara del servizio per i tre anni di durata ammonta a € 166.464,00 (euro centosessantaseimilaquattrocentosessantaquattro,00), ai quali si aggiungono oneri relativi alla sicurezza per rischi di interferenza quantificati in € 1.500,00 supplementari rispetto a quelli già a carico della Ditta, ed esclusi oneri fiscali.

ART. 4 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi e valuterà le offerte sulla scorta dei seguenti elementi, con le modalità sottoelencate:

- OFFERTA TECNICA: max. 70 punti.
- OFFERTA ECONOMICA: max. 30 punti.

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai parametri qualitativi dell'offerta tecnica si procederà come segue:

OFFERTA TECNICA

PARAMETRI QUALITATIVI

Qualità automezzo – Emissioni inquinanti: max 40 punti (ad ogni mezzo impiegato per il servizio verranno assegnati i punteggi indicati nella presente tabella in base alla categoria di emissione dello stesso)

- Automezzo Euro 4	punti 5 per ogni mezzo
- Automezzo Euro 5	punti 10 per ogni mezzo
- Automezzo Euro 6	punti 20 per ogni mezzo

Qualità del servizio: max 20 punti

- presenza di impianto di climatizzazione	punti 5 per ogni mezzo
- conducente in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso	punti 5 per ogni autista che abbia frequentato il corso di primo soccorso

PARAMETRI QUANTITATIVI

Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche per singolo anno scolastico: max 10 punti

Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare a sostegno delle attività didattiche per ciascun anno scolastico per l'intera durata dell'appalto all'interno del territorio comunale o per una distanza massima da percorrere di 50 km dai plessi scolastici con risorse che abbiano le stesse caratteristiche del trasporto ordinario – e senza oneri aggiuntivi per il Comune di Anguillara Veneta (il punteggio verrà assegnato in base al chilometraggio offerto, fino ad un massimo di 500 km annui, per le offerte di km aggiuntivi maggiori di km 500, verrà considerato comunque il valore di 500 km annui) .

Per quanto riguarda il parametro di natura quantitativa sarà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = 10 \cdot Ra/R_{max}$$

Dove:

- Ra = valore offerto dal concorrente
- Rmax = valore dell'offerta più conveniente

Il risultato della suddetta formula verrà arrotondato alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

OFFERTA ECONOMICA

All' "Offerta economica" saranno attribuiti **massimo 30 (trenta) punti** come di seguito indicato.

Al concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara saranno attribuiti 30 punti. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{max} \cdot R_i}{R_{max}}$$

dove:

- Pi rappresenta il punteggio del concorrente i-esimo;
- Pmax rappresenta il punteggio massimo attribuibile;
- Ri rappresenta il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

- RMax rappresenta il ribasso dell'offerta più conveniente;

Il risultato della suddetta formula verrà arrotondato alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà quindi determinato dalla somma dei punteggi ottenuti da **1 - “Offerta tecnica” e 2 – “Offerta economica”**.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell' “Offerta Tecnica”; qualora anche questo punteggio risulti uguale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, con comunicazione a mezzo PEC della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio deve essere effettuato tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, indicativamente in orario antimeridiano dal lunedì al sabato, a favore degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anguillara Veneta.

2. Il calendario scolastico sarà comunicato annualmente dall'Istituto Comprensivo di Tribano e trasmesso dal Comune alla Ditta assieme alla conferma delle corse giornaliere e degli orari; gli istituti scolastici potranno disporre eventuali variazioni al calendario scolastico regionale.

3. Le sedi scolastiche di destinazione si trovano tutte ad Anguillara Veneta.

4. Il servizio dovrà essere effettuato da due automezzi aventi uno almeno 35 posti e l'altro almeno 28 posti e comunque con dimensioni idonee all'utilizzo sulle strade comunali. Il sopralluogo lungo i due percorsi nel territorio comunale è obbligatorio.

Art. 6 – PERCORSI, FERMATE, ORARI E SOPRALLUOGO

1. La Ditta è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e gli itinerari impartiti dal Comune.

2. La Ditta non può sollevare eccezioni di sorta alle direttive e disposizioni impartite dal Comune riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate.

3. Gli alunni sono caricati e riconsegnati ciascuno al proprio domicilio o alla fermata possibile e utile più vicina al luogo di residenza.

4. I percorsi e le fermate vengono determinati limitando il più possibile la permanenza degli alunni nei mezzi di trasporto e garantendo l'arrivo ai relativi plessi scolastici in un orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio delle lezioni.

5. Le due linee consolidate nelle annate precedenti prevedono itinerari e fermate indicativi e costituiranno la base per la definizione del Piano di trasporto scolastico per gli anni scolastici - 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/24;

Tale piano verrà definito prima dell'inizio dell'annata scolastica sulla base delle domande di iscrizione degli utenti e della definizione dei calendari scolastici. L'offerente deve effettuare obbligatoriamente un sopralluogo nel territorio comunale ed in particolare nelle strade e nei luoghi in cui deve essere effettuato il servizio al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta; la dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo, rilasciata dal Comune di Anguillara Veneta, dovrà essere presentata in sede di gara.

ART. 7 – NUMERO DI CORSE

1. Per corsa si intende ogni viaggio dalla località/frazione alla scuola ovvero ogni ritorno dalla scuola alla località/frazione.
2. Le corse di andata e ritorno prevedono la raccolta e trasporto contemporaneamente degli alunni delle scuole primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. In ogni corsa potrà essere prevista la presenza dell'accompagnatore fornito dalla Ditta aggiudicataria.
3. Il numero delle corse settimanali da effettuare è presuntivamente così quantificabile per entrambi gli scuolabus dal lunedì al sabato:
 - una corsa di andata (ore 07:25 – 08:00 circa)
 - due corse di ritorno, la prima dalle ore 12:30 – 13:15 circa per gli alunni della scuola primaria, la seconda dalle ore 13:20 alle ore 13:45 circa per gli alunni della scuola secondaria di I° grado.
4. Il numero indicativo delle corse per un'intera annata scolastica è preventivabile in circa n. 1.224 totali nelle due linee, tenuto conto del calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità (chilometri totali annui indicativi km 16.320, nel 2021 chilometri 11.200) calcolate come segue:
 - scuolabus n. 1: 3 corse giornaliere dal lunedì al sabato;
 - scuolabus n. 2: 3 corse giornaliere dal lunedì al sabato;
5. Le suddette quantità sono indicative potendo il Comune aumentarle, diminuirle o sopprimerle in rapporto alle esigenze effettive (scioperi, assemblee, uscita anticipata degli studenti) richieste dai competenti organi scolastici ed autorizzate dal Comune, nella misura massima del 20% senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere ulteriori compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato, in variazione dell'offerta in sede di gara.
6. Non si configura un numero minimo di corse giornaliere garantito.

Art. 8 – VARIAZIONE PERCORSI, FERMATE ED ORARI

1. Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate ed i punti di raccolta, potranno subire variazioni, o essere revocati, in ogni momento conseguentemente: al numero di iscrizioni effettive al servizio, a nuove richieste di istituzioni di fermate, alla definizione degli orari scolastici definitivi, al verificarsi di circostanze non prevedibili, in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio del Comune, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati.
2. Il Comune si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali.
3. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica estemporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, il Comune informerà la Ditta delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate.
4. In caso di sciopero, al fine di tutelare la sicurezza degli studenti, si sospenderà la sola corsa di andata, previa comunicazione alle famiglie da parte dell'Istituto Comprensivo.

Art. 9 – UTENTI

1. L'iscrizione e partecipazione al servizio da parte dell'utenza si effettua presso l'ufficio comunale competente;

2. Sulla scorta delle iscrizioni raccolte dalle famiglie degli alunni/studenti, il Comune predispone appositi elenchi distinti per linea che verranno consegnati alla Ditta entro il 1° di settembre di ogni anno scolastico;
3. Gli elenchi sono costantemente aggiornati in base ad eventuali nuove iscrizioni al servizio e comunicati immediatamente alla Ditta.
4. E' fatto obbligo alla Ditta di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate.
5. La Ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio de quo.
6. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.

ART. 10 - TARIFFE

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune. Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, gli eventuali rientri pomeridiani e la sospensione per i periodi di vacanza, stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Il Comune trasmetterà alla Ditta appaltatrice il sopraccitato calendario non appena reso disponibile da parte dell'Istituto Comprensivo;
2. gli alunni dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione garantendo l'arrivo a scuola entro l'orario di inizio e non dovranno essere prelevati prima delle ore 7.10;
3. i conduttori dei mezzi in collaborazione con gli eventuali accompagnatori dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;
5. all'atto della discesa del minore di 14 anni presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis L. n. 172/2017, il conducente o l'accompagnatore dovranno accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata; in caso di sua assenza, il minore, al termine del consueto percorso, sarà condotto presso la sede del palazzo municipale, dove un genitore o persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo;
6. la Ditta appaltatrice avrà cura che su ogni mezzo sia presente l'elenco dei bambini trasportati, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli;
7. sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune;
8. la Ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con l'Amministrazione per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinarne nel modo più completo possibile l'organizzazione.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di sospensione, di abbandono anche parziale, di modifica dei percorsi del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccetto i casi di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate ecc...), dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione.

In tali casi l’Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della Ditta e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra la Ditta è tenuta al risarcimento dei danni quantificati dall’Amministrazione Comunale e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato.

Inoltre, nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.

Non sono ammessi tragitti estranei ai percorsi, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’ufficio. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico della Ditta i costi derivanti da tragitti, estranei ai percorsi previsti, effettuati per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 46/1994, dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997 e dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.03.1997, pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni delle scuole tenendo conto delle caratteristiche della viabilità comunale. Tali mezzi dovranno possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed essere regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.

I veicoli devono avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire, e secondo le indicazioni di cui all’articolo 5.4.

La Ditta dovrà impiegare due mezzi, uno per ciascuna linea, regolarmente immatricolati per servizi di linea in esercizio o per noleggio con conducente, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione

provinciale della Motorizzazione Civile, in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento.

Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i., in particolare dal D.M. 13.01.2004 e dal D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 3 (tre), a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere dotati di ABS. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

La Ditta dovrà garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi, e sempre previa autorizzazione da parte del Comune.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico, con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

I mezzi dovranno essere nella disponibilità giuridica dell'operatore economico concorrente al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e dovranno risultare immatricolati entro il 31 dicembre 2020.

I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti in questo articolo, pena la decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva.

I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico della Ditta la pulizia giornaliera interna e mensile esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo del contratto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è facoltà della Ditta sostituire gli automezzi con altri di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi offerti in sede di gara. Tali sostituzioni dovranno essere, appena possibile, comunicate all'Amministrazione comunale.

Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi ed in nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.

La Ditta, inoltre, dovrà dotare ogni automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - PERSONALE DELLA DITTA

La Ditta dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità, restando in proposito ogni responsabilità,

nessuna esclusa, in carico alla Ditta, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al personale addetto alla guida ed all'accompagnamento dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal Codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Ditta dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

La Ditta dovrà, entro la data che sarà comunicata dall'Amministrazione comunale e comunque entro e non oltre il 05.01.2021, fornire l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica, entro tre giorni da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti. Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio.

Nel caso di variazioni relative agli autisti impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, tutti i documenti sopra indicati.

Il personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio dovranno conoscere perfettamente i percorsi e le fermate.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici i conducenti dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile e all'Ufficio Tecnico del Comune.

In particolare, il personale dovrà:

- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo ecc.).

La Ditta dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle aventi diretta connessione con i servizi previsti nel presente capitolato.

E' fatto obbligo alla Ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.

La Ditta è tenuta ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

E' tenuta, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

La Ditta curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che la Ditta, nel redigere l'offerta, avrà tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere alla Ditta in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.

ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 15 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta si impegna a rispettare quanto segue:

- 1) Assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste.
- 2) Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati e del numero minimo di mezzi previsto nel precedente art. 12 e di eventuali mezzi compresi nei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta tecnica.
- 3) Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dalla Ditta stessa.
- 4) Fornire la collaborazione necessaria per approntare un servizio adeguato alle richieste.
- 5) Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse a bordo dell'automezzo persone estranee. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio tecnico del Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti

di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

6) Assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

7) Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio.

8) Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Comune. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, la Ditta dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro 30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà essere data tempestiva notizia al Comune ed alla Scuola.

9) Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.

10) Individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'Ufficio tecnico del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

11) Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

12) Garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. La Ditta è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica o via e-mail di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

13) E' tenuta, altresì a dare comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.

14) Accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto).

15) Formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere.

ART. 16 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1) trasmettere alla Ditta i percorsi da effettuare e l'elenco degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico prima dell'inizio di ogni anno scolastico;

2) comunicare alle famiglie l'ammissione o non ammissione al servizio, la fermata e l'orario indicativo del servizio di trasporto;

3) avvisare tempestivamente la Ditta di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).

ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a €. 0,00 (zero) in quanto, come risulta dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) adottato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 ed allegato sub "C" al presente Capitolato, l'eliminazione dei rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi", tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o delle Scuole interessate, non comporta costi.

ART. 18 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 19 – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta aggiudicataria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 81/2008. Al riguardo la Ditta Aggiudicataria comunica prima dell'inizio del servizio al Comune l'avvenuta nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la compiuta Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con contestuale redazione e trasmissione al Comune del relativo Documento (D.V.R.).

ART. 20 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della Ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee. Nel caso la difformità dell'esecuzione del servizio risulti evidente, il Comune ha il diritto di rifiutare la prestazione che avesse caratteristiche diverse da quelle previste dal presente capitolato o che fosse per altre ragioni inaccettabile.

ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati, per ciascun anno scolastico, ratealmente in dieci mensilità commisurate all'entità del servizio svolto, su presentazione di fattura elettronica.

Sugli importi riportati in tabella dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Inoltre, dovranno:

- riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.
- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;

- indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 26 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine sopra indicato si intende sospeso per il tempo stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della Ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Il ribasso offerto dalla Ditta è stimato in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, ed è quindi indipendente da qualunque eventualità che la Ditta non abbia tenuto presente.

Art. 22 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto, redatto in forma di scrittura privata autenticata a cura del Segretario Comunale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

Sono a carico della Ditta, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.

ART. 23 – OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

La Ditta è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente Capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva il Comune Committente da ogni responsabilità.

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della Ditta, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

L'Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per danni eventualmente causati dai fatti illeciti degli utenti minorenni del servizio, trovando applicazione nel caso dell'art. 2048 del Codice Civile.

La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell'appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico minimo per singolo veicolo di € 10.000.000,00;
2. una polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso dell'appalto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante l'estensione del presente appalto), per un massimale minimo di € 10.000.000,00.

Le polizze dovranno essere consegnate in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale prima della consegna del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore, con allegata la quietanza di avvenuto pagamento del premio.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà conservare e presentare all'Amministrazione Comunale copia quietanzata dell'attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra.

ART. 25 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- _ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 28;
- _ la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 24;
- _ la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 13;
- _ la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi specificati al precedente art. 12.

ART. 26 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 600,00.= ;
- Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 13 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
- Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
- Per ogni impiego giornaliero di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 100,00.= per singolo mezzo;
- Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
- Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00.= ;
- Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, Euro 150,00.=;
- Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 15 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
- Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente capitolato, Euro 100,00.= ;
- Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti della Ditta per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione unilaterale del servizio costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.

Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione;
- utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 12 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la prima contestazione;
- modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 13 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- ✓ cause di forza maggiore dimostrate;
- ✓ cause imputabili all'Amministrazione comunale.

ART. 27 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla Ditta stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Ditta ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 29 – VARIAZIONI IN CORSO D'APPALTO

Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, si intende fisso ed invariabile per tutti gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

Le variazioni del numero di ripetizioni giornaliere delle varie corse sono in funzione del numero di rientri che l'Istituto Comprensivo Statale programma di anno in anno e non danno titolo – da sole – ad alcuna pretesa di variazione del corrispettivo.

Altresì non possono dar luogo a pretese di variazioni del corrispettivo la variazione delle scuole per le quali gli automezzi saranno adibiti al servizio rispetto alla situazione dell'anno 2019/2020.

Le variazioni che possono dar luogo a revisione del corrispettivo a carico del Comune sono esclusivamente quelle di seguito considerate:

- a. variazione chilometraggio annuo stimato - Nel caso in cui alla data del 31 agosto la variazione chilometrica stimata per l'anno scolastico successivo sia inferiore al 20%, in più o in meno, rispetto al chilometraggio complessivo annuo di cui all'art. 1, comma 5, non si darà seguito ad alcuna variazione del corrispettivo; nel caso in cui invece alla data del 31 agosto la variazione chilometrica stimata per l'anno scolastico successivo sia superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, si procederà alla concorde revisione del corrispettivo rispetto all'importo aggiudicato;

b. variazione numero veicoli da usare: nel caso di variazione in più o in meno, in valore assoluto, del numero di veicoli impiegati, si procederà alla concorde revisione del corrispettivo rispetto all'importo aggiudicato.

ART. 30 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi alla Ditta con raccomandata RR/Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016.

ART. 31 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 32 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. E' concesso il subappalto del servizio, nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 34 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso il Comune di Anguillara Veneta (PD) per tutta la durata del contratto.

ART. 35 - OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, con particolare riferimento alle norme del codice della strada, alle disposizioni concernenti il trasporto scolastico ed alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 36 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalle norme del codice civile per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, non in contrasto con lo stesso;
- dal D.Lgs. 50/2016e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009;
- dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/2009 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per quanto non presente nel presente capitolato e dal successivo contratto di servizio, si applicheranno le disposizioni del Codice civile e dal CCNL per la categoria del trasporto pubblico, nonché di ogni altra norma vigente in materia. La ditta è comunque tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Domenico Brigo
Documento f.to digitalmente